



**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE OPERATIVA
TRA L'ASSESSORATO "SCUOLA. FORMAZIONE PROFESSIONALE. UNIVERSITA' E
RICERCA. LAVORO" DELLA REGIONE E L'UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA**

Considerato che

- tra le linee prioritarie di collaborazione indicate nell'art. 2 dell' "Accordo quadro tra Regione e Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna per una nuova fase di sviluppo e per la competitività dell'economia regionale" (sottoscritto a Bologna il 30 novembre 2009) figurano il monitoraggio dell'economia, l'innovazione e la ricerca, il mercato del lavoro e la formazione imprenditoriale;
- nel punto 1 dell'art.2 si evidenzia in particolare l'impegno congiunto delle parti a "perseguire percorsi di integrazione delle rispettive banche dati e degli archivi amministrativi con valenza informativa, al fine di contribuire a elevare la completezza, affidabilità e tempestività degli strumenti conoscitivi e dell'analisi statistica e a offrire quadri di riferimento più efficaci per orientare la programmazione degli interventi pubblici a sostegno dell'economia dell'Emilia-Romagna;
- nel punto 5 dell'art. 2 si sottolinea in particolare l'importanza di "attivare azioni congiunte sui versanti dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese" e di sviluppare "azioni di diffusione dei servizi forniti dalla rete regionale della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dell'Emilia-Romagna e realizzare un monitoraggio sistematico delle opportunità offerte dai programmi di ricerca e alta formazione, perseguendo l'obiettivo di incrementare il grado di propensione delle PMI a partecipare ai processi di creazione e diffusione dell'innovazione, valorizzando l'attività brevettuale e le indicazioni dell'Osservatorio regionale camerale sui fabbisogni di innovazione delle imprese;
- nel punto 9 dell'articolo 2 le parti ribadiscono la "convincione che la connessione e il raccordo sistematico tra scuola, mondo del lavoro e imprese, anche attraverso

esperienze di alternanza scuola-lavoro, costituisce una leva competitiva per l'economia regionale", e riconoscono la necessità di: "condividere iniziative nell'ambito della formazione professionale, formazione continua e formazione superiore, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali riconosciute dalle norme nazionali e regionali, allo scopo di accrescere i livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti, mettendo in connessione le esigenze delle persone con i fabbisogni formativi del mondo del lavoro"; "valorizzare i rispettivi strumenti di analisi sull'evoluzione del mercato del lavoro, coordinando e armonizzando i sistemi di monitoraggio dei fabbisogni occupazionali e dell'offerta formativa e favorendo lo scambio delle informazioni, perseguendo l'obiettivo a medio termine di mettere in comune le rispettive rilevazioni dei fabbisogni occupazionali, al fine di impostare insieme un'attività di monitoraggio del mercato del lavoro che supporti le politiche regionali dell'orientamento e della formazione lungo tutto l'arco della vita"; "rafforzare le iniziative e le azioni congiunte per sensibilizzare il sistema delle imprese alla cultura dell'integrazione tra scuola e lavoro, per favorire il rafforzamento e la maggiore efficacia dei sistemi di alternanza e di orientamento";

- nel comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 ("Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99") è stabilito che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare funzioni e compiti relativi alla "promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche" e alla "cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni".
- il sistema camerale è da tempo impegnato sui temi del monitoraggio e dell'analisi dei fabbisogni professionali e occupazionali delle imprese dei vari settori, sulla base dei dati quantitativi elaborati nell'ambito del sistema informativo Excelsior di UnionCamere e delle informazioni qualitative ottenute da ulteriori osservatori locali, contribuendo in tal modo a fornire un quadro di riferimento utile anche per supportare la programmazione di un'offerta formativa rispondente alle esigenze del mondo del lavoro;
- la legge regionale 12/2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in

- integrazione tra loro", riconosce al sistema camerale un ruolo istituzionale propositivo in merito alle politiche inerenti il sistema formativo regionale, indicando all'art. 46 le Camere di commercio tra gli enti che possono partecipare alle Conferenze provinciali di coordinamento ivi previste, e stabilendo all'art. 49 che tra i componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo vi sia un rappresentante dell'Unioncamere regionale;
- la legge regionale 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" valorizza la collaborazione istituzionale e sociale, anche con le Camere di commercio, quale metodo per l'attuazione delle politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro. Inoltre in materia di funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro la Regione favorisce la partecipazione delle parti sociali, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da Università, Istituto per il lavoro, Camere di commercio, enti locali e gli altri soggetti aventi competenze in materia;
 - negli indirizzi programmatici della nuova legislatura la Regione Emilia-Romagna intende valorizzare le autonomie scolastiche e le autonomie delle Università, realizzando una migliore integrazione con il sistema territoriale, nella consapevolezza che la scuola e l'Università, e più in generale il sistema formativo costituiscono l'asse portante per consentire un salto di competitività del sistema economico regionale.

Preso atto che

- tra gli strumenti utilizzabili per contribuire a garantire l'attuazione del citato Accordo quadro tra Regione e Unioncamere Emilia-Romagna rientrano sia "la definizione di ulteriori protocolli specifici di collaborazione operativa, tenendo presente l'esigenza di correlazione tra gli interventi a breve e medio termine del sistema camerale e i programmi annuali e pluriennali della Regione", sia "il rafforzamento della fase attuativa delle collaborazioni del sistema camerale con gli Assessorati regionali"

Al fine di

- favorire l'integrazione degli strumenti conoscitivi sul mercato del lavoro, a supportare l'elaborazione di politiche per l'occupazione coerenti con la rinnovata Agenda di Lisbona e a promuovere il raccordo tra scuola, mondo del lavoro e impresa, attraverso il consolidamento della modalità didattica

dell'alternanza scuola-lavoro, è opportuno rafforzare le modalità di collaborazione tra Unioncamere Emilia-Romagna e Assessorato regionale alla "Scuola. Formazione professionale. Università' e Ricerca. Lavoro";

Tutto ciò considerato,
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di collaborazione operativa.

Art. 2 - FINALITA'

La Regione e Unioncamere Emilia-Romagna concordano sull'opportunità di collaborare per:

- a) favorire lo scambio di informazioni, valorizzare e consolidare l'integrazione degli strumenti d'analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro utilizzati dal sistema camerale e dalla Regione, nonché la diffusione degli esiti degli stessi nell'obiettivo comune di supportare l'elaborazione di politiche per attraversare la crisi, salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, occupazione e capacità professionale, e di individuare e promuovere concretamente scelte per una nuova fase di sviluppo;
- b) rafforzare, con il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e degli attori economico-sociali, il raccordo tra scuola, università, mondo del lavoro e impresa, a partire dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro, per costruire filiere formative fondate sulla complementarità di saperi, esperienze e competenze originate in contesti diversi;
- c) sostenere la creazione di azioni convergenti fra imprese, istituzioni locali e di ricerca volte a definire percorsi di incontro fra le diverse esigenze di ricerca e sviluppo e di pratiche di innovazione condivise;
- d) promuovere la creazione di imprese per produzioni e lavori nuovi valorizzando la cultura imprenditoriale e del "fare impresa", patrimonio di questa regione.

Art. 3 - OGGETTO

Oggetto del presente Protocollo è la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 impostando e sostenendo in modo congiunto azioni volte:

- alla sensibilizzazione del sistema imprenditoriale nei confronti della cultura dell'integrazione tra sistemi formativi e mondo del lavoro, valorizzando le esperienze realizzate sia dalla Regione che dal sistema camerale per costruire, insieme ai soggetti istituzionali e sociali, le regole, le procedure e gli strumenti che facilitino le transizioni dalla scuola al lavoro, dall'università al lavoro, dalla ricerca all'impresa, da un lavoro ad un altro;
- alla costruzione di "luoghi" nei quali autonomie scolastiche, università e altre autonomie funzionali, enti di formazione e imprese facciano convergere le proprie specificità per la creazione e diffusione dei saperi, delle conoscenze e delle competenze su filiere formative capaci di sostenere l'innovazione e lo sviluppo di ambiti strategici per l'economia regionale;
- al coordinamento e all'armonizzazione degli esiti fino alla progressiva integrazione dei sistemi di rilevazione sui fabbisogni occupazionali della Regione Emilia-Romagna e del sistema camerale, in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, quale punto di partenza per sviluppare una congiunta attività di osservazione e monitoraggio dell'evoluzione del mercato del lavoro che supporti la definizione di politiche della formazione e del lavoro per attraversare la crisi e imboccare nuovi sentieri di sviluppo;
- alla individuazione dei necessari raccordi e delle integrazioni tra i servizi e le opportunità che il sistema camerale offre per sostenere l'avvio e il consolidamento di nuove imprese e le iniziative in materia di brevetti e invenzioni e gli interventi che nella stessa direzione saranno programmati dalla Regione, con particolare attenzione ai servizi di tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.

Art. 4 - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Per il conseguimento degli obiettivi del presente protocollo si procederà alla costituzione di un gruppo di lavoro paritetico, con compiti di proposta, impostazione e coordinamento delle iniziative finalizzate alla realizzazione congiunta delle attività elencate nell'articolo 3.


Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a promuovere i contenuti del Protocollo di collaborazione e le conseguenti iniziative di attuazione, con le modalità che saranno adottate secondo i rispettivi ordinamenti, su proposta del gruppo di lavoro paritetico di cui al precedente comma.

Il presente Protocollo d'intesa ha validità per ventiquattro mesi dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato

qualora nessuna delle parti invii comunicazione scritta in senso contrario almeno sessanta giorni prima della scadenza.


Bologna, 14 dicembre 2010

Per la Regione Emilia-Romagna
L'Assessore alla "Scuola. Formazione Professionale.
Università e Ricerca. Lavoro"



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. Soli'.

Per l'Unione regionale
Camere di Commercio



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'G. Pandini'.